RegioneLombardia
LA GIUNTA

# DELIBERAZIONE N. XII/ 6986 SEDUTA DEL 29/10/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

| | |
|---|---|
| MARCO ALPARONE *Vicepresidente* | ROMANO MARIA LA RUSSA |
| ALESSANDRO BEDUSCHI | ELENA LUCCHINI |
| GUIDO BERTOLASO | FRANCO LUCENTE |
| FRANCESCA CARUSO | GIORGIO MAIONE |
| GIANLUCA COMAZZI | DEBORA MASSARI |
| ALESSANDRO FERMI | MASSIMO SERTORI |
| PAOLO FRANCO | CLAUDIA MARIA TERZI |
| GUIDO GUIDESI | SIMONA TIRONI |

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

PR FSE+ 2021/2027 PRIORITÀ 1 " OCCUPAZIONE" – ESO 4.1 – AZIONE A.3 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI" : ISTITUZIONE DELLA MISURA " LOMBARDIA GENERA VALORE - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI" , APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE DI ATTIVITA' DI FINLOMBARDA S.P.A.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Francesco Maria Foti

Il Dirigente Roberto Daffonchio

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il

sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, e in particolare la Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1, nell'ambito della quale è stata prevista l'azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali" finalizzata a promuovere le attività di imprenditoria sociale e culturale che forniscono opportunità di occupazione specificamente indirizzate a persone che necessitano di supporto al reinserimento sociale e lavorativo, favorendone l'inclusione attiva nel mercato del lavoro;

- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- la DGR N. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- Il D.D.U.O. n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento "Brand guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- il D.D.U.O. n. 7182 del 29/05/2026 "Approvazione della versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – revisione del SI.GE.CO. approvato con D.D.U.O. n. 9280 del 30/06/2025";
- il D.D.U.O. n. 12185 del 18/09/2026 che approva l'aggiornamento 4.1 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FSE+ 2021-2027, quale modifica significativa della versione 4.0 (DDUO n. 7182 del 29/05/2026);
- il D.D.U.O. n. 13306 del 08/10/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 6113 del 11/05/2026;
- il DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli

altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;

**VISTI:**
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Legge sulle Cooperative Sociali);
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", la quale riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Riforma dell'Impresa Sociale);
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge di cui al capoverso precedente, si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, registri, trattamento fiscale, vigilanza;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2020 n. 106, recante la disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;
- il Decreto interministeriale del 19 maggio 2021 n. 107, recante il regolamento ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse;
- il Decreto del 26 ottobre 2021 n. 561 del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'art. 30 del Decreto ministeriale 15 settembre 2020 n. 106, con il quale è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine iniziale di avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore;
- il Decreto ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 n. 125, recante la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore;
- la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21";

- la Legge Regionale 8 ottobre 2026, n. 25 "Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali";

**VISTO** altresì il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2023 (DCR XII/42), e in particolare il Pilastro n. 2 "Lombardia al servizio dei cittadini" – Ambito 2.2. "Sostegno alla persona e alla famiglia", Obiettivo strategico 2.2.4 "Promuovere il Terzo Settore, l'associazionismo e le esperienze di cittadinanza attiva", che prevede azioni di sostegno alla funzione sociale del Terzo Settore, cruciale per lo sviluppo della comunità e l'efficacia delle politiche pubbliche;

**RICHIAMATI**:
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il Decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 (n. C72023/1344) sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale;
- il Piano d'azione nazionale dell'economia sociale in attuazione della raccomandazione del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (c/2023/1344) esaminato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2026;

**CONSIDERATO** che le imprese sociali:
- rappresentano una componente qualificante dell'economia sociale e del sistema regionale di welfare, in quanto coniugano lo svolgimento di attività economiche di interesse generale con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, contribuendo alla produzione di valore economico e sociale per le persone e le comunità;
- svolgono un ruolo rilevante nel sistema dei servizi di interesse generale, concorrendo a rispondere ai bisogni sociali, educativi, sociosanitari e di inclusione delle persone, anche attraverso lo sviluppo di servizi innovativi,

accessibili e di prossimità, in grado di intercettare bisogni emergenti e di integrare l'offerta pubblica;
- costituiscono altresì una componente significativa del sistema occupazionale, caratterizzandosi per la capacità di generare opportunità di occupazione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, anche a favore delle persone in condizioni di svantaggio o vulnerabilità;

**DATO ATTO** che:
- il rafforzamento della capacità imprenditoriale, organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese sociali rappresenta pertanto un obiettivo di interesse pubblico, in quanto può contribuire congiuntamente alla crescita e alla qualità dell'occupazione, al miglioramento dell'offerta di servizi di interesse generale e alla produzione di impatti sociali positivi a beneficio dei cittadini e dei territori;
- il PR FSE+ 2021–2027 di Regione Lombardia, nell'ambito della Priorità 1 – Occupazione, Obiettivo specifico ESO4.1, prevede, attraverso l'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali", interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese sociali e degli enti del Terzo settore che esercitano attività economiche, anche mediante il ricorso a strumenti finanziari volti a facilitarne l'accesso al credito;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.58, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, è stata effettuata dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità una Valutazione ex ante in merito all'istituzione di uno strumento finanziario a favore delle imprese sociali, formalizzata con protocollo J2.2026.0091791 del 19/10/2026 dal dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 all'Autorità di Gestione del Programma;

**RILEVATO** che:
- la configurazione delle imprese sociali, caratterizzate dall'esercizio, in via stabile e principale, di attività d'impresa di interesse generale risulta particolarmente coerente con l'attivazione di uno strumento finanziario finalizzato a sostenere programmi di investimento e sviluppo, nei quali il rafforzamento della sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa costituisce un presupposto per il consolidamento dell'occupazione e per l'ampliamento e la qualificazione dei servizi di interesse generale;
- la suddetta valutazione ex ante dello strumento finanziario evidenzia la presenza di una pluralità di fattori che possono ostacolare l'accesso al credito delle imprese sociali, riconducibili, tra l'altro, alla limitata disponibilità di garanzie patrimoniali, alla specificità dei modelli economici e delle fonti di ricavo, alle asimmetrie informative e alla difficoltà degli ordinari sistemi di valutazione del merito creditizio di cogliere adeguatamente le caratteristiche e le potenzialità delle attività di interesse generale;
- tali fattori possono determinare un disallineamento tra il fabbisogno finanziario delle imprese sociali e le condizioni di accesso al credito ordinario, comportando il rischio di rinvio, ridimensionamento o mancata realizzazione di investimenti

economicamente sostenibili e potenzialmente capaci di generare ricadute positive sul piano economico, occupazionale e sociale;
- le esigenze finanziarie delle imprese sociali non riguardano esclusivamente l'acquisizione di beni strumentali, ma comprendono anche il rafforzamento delle competenze manageriali e professionali, l'innovazione dei modelli organizzativi e di servizio, la digitalizzazione, la diversificazione delle attività e delle fonti di ricavo, nonché il sostegno al capitale circolante necessario all'avvio e allo sviluppo delle attività;
- la natura composita di tali fabbisogni e la necessità di conciliare sostenibilità economica e perseguimento di finalità di interesse generale rendono opportuno prevedere forme di sostegno finanziario adeguate alle specificità delle imprese sociali, in grado di favorire l'accesso alle risorse senza compromettere la capacità prospettica di rimborso e la sostenibilità degli investimenti;

**RITENUTO** pertanto:
- di dare attuazione all'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali" del PR FSE+ 2021–2027 mediante l'istituzione di uno strumento finanziario dedicato al sostegno dei processi di crescita, consolidamento e innovazione delle imprese sociali operanti sul territorio regionale;
- di individuare quali destinatari finali dello strumento esclusivamente le imprese sociali, in considerazione della loro specifica qualificazione giuridica, della natura imprenditoriale delle attività esercitate e della capacità di coniugare sostenibilità economico-finanziaria, sviluppo occupazionale e perseguimento di finalità di interesse generale;
- di orientare il sostegno alla realizzazione di Piani di sviluppo, finalizzati a rafforzare la competitività, la capacità imprenditoriale e la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese sociali, a promuovere l'innovazione, la qualità e l'ampliamento dei servizi di interesse generale e a favorire la crescita e la qualificazione dell'occupazione, anche attraverso l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio o vulnerabilità;
- di configurare lo strumento finanziario mediante una combinazione di finanziamento agevolato rimborsabile e contributo a fondo perduto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060, al fine di migliorare le condizioni di accesso alle risorse finanziarie e favorire la realizzazione di investimenti che, pur caratterizzati da sostenibilità economica, possono presentare tempi di ritorno e capacità di generazione dei flussi finanziari non pienamente compatibili con le ordinarie condizioni del credito;

**DATO ATTO** che:
- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'"*in-house providing*", concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dall'Assemblea straordinaria il 22

dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti ma garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

**VALUTATO** pertanto di conferire a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo istituito con Legge Regionale 8 ottobre 2026, n. 25 "Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali";

**VISTA** la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. sottoscritta in data 3 febbraio 2025 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2027, che agli articoli 4 e 5, tra l'altro prevede, ai sensi dell'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, quanto segue:
- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 30 dicembre 2025, n. 5605 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i Programmi Pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, poi aggiornati con D.G.R. 3 agosto 2026, n. 6691;

**RILEVATO** che si rende necessario l'ulteriore aggiornamento del Programma Pluriennale di Finlombarda S.p.A. per l'inserimento dell'attività di gestione del Fondo come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**STABILITO** altresì che, sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/1060, dopo tale aggiornamento si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, un apposito Accordo di Finanziamento che comprenderà tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

**DATO ATTO** che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità che saranno indicate nell'Accordo di Finanziamento:
- effettuerà l'attività di istruttoria nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettuerà le attività relative all'erogazione del prestito e del contributo a fondo perduto assumendo gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni;
- effettuerà le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

**RITENUTO** di approvare i criteri per l'attuazione della misura "Lombardia Genera Valore – Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali" come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con dotazione finanziaria di euro 14.500.000 comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00, oltre IVA del 22% che trovano copertura a valere sui seguenti capitoli:

| Capitolo | Es. 2026 | Es. 2027 | Es. 2028 | Es. 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.104. 017954 "PR FSE+2021-2027- Quota Regione-Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate" | 783.000,00 | 1.719.000,00 | | |
| Capitolo 12.08.104 017949 "PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate" | 1.740.000,00 | 3.820.000,00 | | |
| Capitolo 12.08.104 017953 "PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - T | 1.827.000,00 | 4.011.000,00 | | |
| **TOTALE** | **4.350.000,00** | **9.550.000,00** | | |

| **COSTI DI GESTIONE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capitolo** | **Es. 2026** | **Es. 2027** | **Es. 2028** | **Es. 2029** |
| 12.08.103 017955 "PR FSE+2021-2027- Quota Regione -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche" | 2.160,00 | 32.400,00 | 43.200,00 | 30.240,00 |
| 12.08.103 017946 "PR FSE+2021-2027- Quota UE - | 4.800,00 | 72.000,00 | 96.000,00 | 67.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche" | | | | |
| 12.08.103 017948 "PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche | 5.040,00 | 75.600,00 | 100.800,00 | 70.560,00 |
| **TOTALE** | **12.000,00** | **180.000,00** | **240.000,00** | **168.000,00** |

| **IVA STRUMENTI FINANZIARI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capitolo** | **Es. 2026** | **Es. 2027** | **Es. 2028** | **Es. 2029** |
| 01.12.110.010995 IVA Strumenti finanziari | 2.640,00 | 39.600,00 | 52.800,00 | 36.960,00 |

**DATO ATTO** che:
- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 7 novembre 2022, n. 7269 "Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. 4456";

**PRECISATO** che la concessione e l'erogazione del contributo è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

**RITENUTO** che, con riferimento agli interventi inquadrati secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831:

- la concessione del contributo non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del citato Regolamento (UE) 2023/2831;
- il contributo non sarà concesso ad enti che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- i soggetti richiedenti, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: informi sui legami ai sensi delle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, attesti di non operare nei settori esclusi e di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del predetto Regolamento (UE) 2023/2831, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile, rideterminando il contributo ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del D.M. n. 115/2017;
- è consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili; Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie, occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;

**RITENUTO** di demandare al dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:

- la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;
- gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali l'adozione dell'Avviso Pubblico attuativo della misura in coerenza con quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la registrazione della misura d'aiuto nel Registro degli aiuti nazionale (codice CAR) nonché la registrazione della concessione degli aiuti individuali (COR) e loro eventuale modifica (COVAR) in ottemperanza agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di cui alla L. 234/2012;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al Decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex DGR n. XII/2340 del 20 maggio 2024 "VII

Provvedimento Organizzativo 2024" che si è espresso favorevolmente nella seduta del 13 ottobre 2026;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 13 ottobre 2026;
- dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, mediante parere favorevole acquisito con prot. J2.2026.0092451 del 20 ottobre 2026;

**ATTESO** che la misura è stata presentata al Forum Terzo Settore e al CSV Lombardia in data 14 ottobre 2026;

**VISTI**:
- gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

**RITENUTO** di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it ;

**AD UNANIMITÀ** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di conferire a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo istituito con Legge Regionale 8 ottobre 2026, n. 25 "Misure per sostenere lo sviluppo delle tecnologie strategiche e delle imprese sociali" e di aggiornare il Programma Pluriennale di attività della suddetta società come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i criteri per l'attuazione della misura "Lombardia Genera Valore - Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali" e di approvarne i criteri applicativi come da Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di

applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di destinare all'attuazione della misura risorse per complessivi euro 14.500.000,00, comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00, oltre IVA del 22% che trovano copertura a valere sui seguenti capitoli:

| 5. Capitolo | Es. 2026 | Es. 2027 | Es. 2028 | Es. 2029 |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.104. 017954 "PR FSE+2021-2027- Quota Regione- Inclusione sociale- Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate" | 783.000,00 | 1.719.000,00 | | |
| Capitolo 12.08.104 017949 "PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Trasferimenti correnti a imprese controllate" | 1.740.000,00 | 3.820.000,00 | | |
| Capitolo 12.08.104 017953 "PR FSE+2021-2027- Quota Stato - Inclusione sociale- Terzo settore strumenti finanziari - T | 1.827.000,00 | 4.011.000,00 | | |
| **TOTALE** | **4.350.000,00** | **9.550.000,00** | | |

| COSTI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capitolo** | **Es. 2026** | **Es. 2027** | **Es. 2028** | **Es. 2029** |
| 12.08.103 017955 "PR FSE+2021-2027- Quota Regione -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche" | 2.160,00 | 32.400,00 | 43.200,00 | 30.240,00 |
| 12.08.103 017946 "PR FSE+2021-2027- Quota UE -Inclusione sociale- Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni | 4.800,00 | 72.000,00 | 96.000,00 | 67.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| professionali specialistiche" | | | | |
| 12.08.103 017948 "PR FSE+2021-2027- Quota Stato -Inclusione sociale-Terzo settore strumenti finanziari - Prestazioni professionali specialistiche | 5.040,00 | 75.600,00 | 100.800,00 | 70.560,00 |
| **TOTALE** | **12.000,00** | **180.000,00** | **240.000,00** | **168.000,00** |

| **IVA STRUMENTI FINANZIARI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capitolo** | **Es. 2026** | **Es. 2027** | **Es. 2028** | **Es. 2029** |
| 01.12.110.010995 IVA Strumenti finanziari | 2.640,00 | 39.600,00 | 52.800,00 | 36.960,00 |

5. di demandare al dirigente responsabile dell'azione a.3 del PR FSE+ 2021-2027 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità:
   - la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;
   - gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, tra i quali l'adozione dell'Avviso Pubblico attuativo della misura in coerenza con quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**ALLEGATO B**

| | |
|---|---|
| **TITOLO MISURA** | **CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "LOMBARDIA GENERA VALORE - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI"** |
| **FINALITÀ** | Obiettivo generale della misura è sostenere lo sviluppo delle imprese sociali lombarde, promuovendo le attività di imprenditoria sociale e culturale che generano occupazione e favoriscono l'inclusione attiva nel mercato del lavoro delle persone che necessitano di supporto al reinserimento sociale e lavorativo. In coerenza con l'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali" del PR FSE+ Lombardia 2021-2027, la misura favorisce il rafforzamento dell'economia sociale attraverso interventi volti a sostenere l'accesso al credito e il consolidamento delle imprese sociali.<br><br>A tal fine, l'iniziativa sostiene i fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione di piani di sviluppo, innovazione, consolidamento ed espansione delle attività e servizi di interesse generale, comprese le esigenze di capitale circolante necessarie a garantirne la continuità operativa e l'attuazione delle strategie di crescita.<br><br>In particolare, lo strumento è diretto a sostenere i seguenti obiettivi specifici:<br>a) **rafforzare la competitività, la capacità imprenditoriale e la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese sociali**, favorendo lo sviluppo e la diversificazione delle attività e delle fonti di ricavo, l'ampliamento dell'offerta di servizi, anche attraverso lo sviluppo di servizi rivolti al mercato o caratterizzati da una maggiore capacità di generazione di ricavi, l'accesso a nuovi mercati e segmenti di utenza e l'adozione di modelli organizzativi e di business capaci di accrescere la capacità dell'impresa di generare ulteriori entrate e di consolidare nel tempo la propria autonomia economica e finanziaria;<br>b) **favorire la crescita e la qualità dell'occupazione nel settore dell'economia sociale**, attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali, la stabilizzazione dell'occupazione esistente, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, e la qualificazione e lo sviluppo delle competenze funzionali all'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini; |

| | |
|---|---|
| | c) **rafforzare la qualità, l'efficacia, l'accessibilità e l'innovazione dei servizi di interesse generale**, contribuendo allo sviluppo del welfare di prossimità, attraverso il potenziamento della capacità delle imprese sociali di intercettare e rispondere ai bisogni sociali, anche emergenti, e di offrire servizi maggiormente integrati, flessibili e rispondenti alle esigenze delle persone e delle comunità. |
| **PRS-S DELLA XII LEGISLATURA** | Pilastro n. 2 Lombardia al servizio dei cittadini.<br>Ambito strategico 2.2. Sostegno alla persona e alla famiglia.<br>Obiettivo strategico 2.2.4. Promuovere il terzo settore, l'associazionismo e la cittadinanza attiva |
| **DOTAZIONE FINANZIARIA** | La dotazione finanziaria è pari a euro 14.500.000 comprensive delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 600.000,00 a valere sulle risorse del PR FSE+ Lombardia 2021-2027, in particolare sull'Azione a.3 "Sostegno allo sviluppo delle imprese sociali".<br>Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili. |
| **FONTE DI FINANZIAMENTO** | PR FSE+ 2021-2027 Priorità 1 Occupazione - ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale |
| **SOGGETTO GESTORE** | Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. |
| **REGIME DI AIUTO** | L'agevolazione è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento de minimis) con particolare riferimento agli articoli 1(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).<br>Qualora la concessione dell'aiuto (inteso come sommatoria del contributo a fondo perduto e dell'ESL relativo al |

| | |
|---|---|
| | finanziamento) comporti per l'impresa unica il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del plafond «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti, riducendo la componente di contributo a fondo perduto.<br>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto della massima intensità consentita dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.<br>È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.<br>Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie, occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..<br>Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo ammissibile e nel rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore. |
| **DESTINATARI FINALI** | Possono presentare domanda di partecipazione le Imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112 e ss.mm.ii, incluse le cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 in possesso dei seguenti requisiti (risultanti da visura camerale) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla misura:<br>- siano regolarmente costituite da almeno 12 mesi, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese e, ai sensi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017, nella sezione "Imprese sociali" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4 D.Lgs. n.117/2017);<br>- abbiano una o più sedi operative in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) presso cui realizzare gli interventi previsti dal Piano di sviluppo. |

| | |
|---|---|
| | Sono esclusi i soggetti che:<br>- rientrino nei settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. In particolare, rientrino, a livello di codice ATECO primario, nella Sezione A – "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione ISTAT ATECO 2025, fatta eccezione per le imprese sociali che svolgono attività di agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, per le quali i ricavi derivanti dalle attività d'impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017;<br>- appartengono alla Categoria "Cooperative di edilizia e abitazione", prevista dall'Albo delle Società Cooperative;<br>L'Avviso disciplinerà le ulteriori cause di esclusione previste dalla normativa vigente e applicabili alla misura. |
| **INTERVENTI AMMISSIBILI** | Ai fini dell'accesso all'agevolazione, l'impresa sociale deve presentare un Piano di sviluppo nel quale devono essere descritti in maniera puntuale, coerente e verificabile i fabbisogni dell'organizzazione, gli obiettivi perseguiti, le azioni previste, le risorse necessarie e i risultati attesi. Il Piano deve, in particolare, dimostrare come l'agevolazione richiesta sia funzionale allo sviluppo di nuove opportunità di espansione per l'imprenditoria sociale attraverso il rafforzamento della capacità dell'impresa di operare in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo e di generare risultati positivi sotto il profilo occupazionale e sociale.<br>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere fisicamente completati o pienamente attuati successivamente alla concessione dell'agevolazione in conformità all'art. 58 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;<br><br>Il Piano deve sviluppare obbligatoriamente almeno una delle aree strategiche di intervento di cui ai punti 1, 2 e 3. L'area strategica di cui al punto 4 può essere attivata esclusivamente in combinazione con almeno una delle predette aree e non può, pertanto, costituire l'unica area di intervento del Piano.<br><br>**1. Innovazione organizzativa, efficientamento dei processi e rafforzamento della capacità gestionale**, attraverso interventi finalizzati a rafforzare la capacità organizzativa, gestionale e manageriale dell'impresa sociale e a migliorare |

| | |
|---|---|
| | l'efficienza e la qualità dei processi, anche attraverso l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, gestionali, tecnologici e digitali.<br><br>2. **Innovazione, qualificazione e diversificazione dei servizi,** attraverso interventi finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi di interesse generale e al miglioramento di quelli esistenti, attraverso l'innovazione dei modelli di servizio, delle modalità di accesso, presa in carico ed erogazione e una maggiore capacità di intercettare e rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.<br><br>3. **Sviluppo, diversificazione e posizionamento dell'impresa sul mercato,** attraverso Interventi finalizzati a rafforzare la competitività e la sostenibilità economica dell'impresa sociale attraverso l'espansione e la diversificazione delle attività, dei servizi, dei mercati e delle fonti di ricavo, favorendo una maggiore capacità dell'impresa di generare ulteriori entrate e di consolidare nel tempo la propria autonomia economica e finanziaria.<br><br>4. **Sviluppo delle risorse umane, crescita occupazionale e inclusione lavorativa,** attraverso Interventi finalizzati a rafforzare il capitale umano dell'impresa sociale e a sostenere la crescita e la qualità dell'occupazione connessa alla realizzazione del Piano di sviluppo.<br><br>Ai fini dell'ammissibilità, il Piano di sviluppo presentato dalle imprese sociali deve prevedere:<br>- un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00;<br>- un importo di spesa massimo concedibile di euro 250.000,00 per le imprese con almeno due bilanci annuali approvati e regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso;<br>- un importo di spesa massimo concedibile di euro 150.000 per le imprese con meno di due bilanci annuali approvati e regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso (startup). |
| **\TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE** | L'agevolazione per le imprese sociali copre fino al 100% delle spese ammissibili e si compone, ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1060/2021, di: |

| | |
|---|---|
| | - un finanziamento a tasso agevolato, a copertura del 60% delle spese ammissibili, concesso ai sensi della D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022[1] ed erogato dal Soggetto Gestore;<br>- un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, erogato dal Soggetto Gestore.<br><br>Il finanziamento a tasso agevolato ha le seguenti caratteristiche:<br>- Importo massimo concedibile: fino a euro 150.000,00;<br>- Tasso di interesse: fisso pari a 0%;<br>- Durata: compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 7 anni, incluso un preammortamento ordinario previsto di 24 mesi;<br>- Garanzie: il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento a tasso agevolato è determinato in funzione della classe di rischio attribuita in base alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022;<br>- Rimborso: in rate costanti posticipate semestrali.<br><br>Il contributo a fondo perduto è concedibile fino ad un massimo di euro 100.000,00 e comunque in misura non superiore al 40% delle spese ammissibili.<br>L'agevolazione sotto forma di contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato (intesa come sommatoria del contributo e dell'ESL relativo al finanziamento a tasso agevolato). |
| **SPESE AMMISSIBILI** | L'agevolazione concessa è destinata a sostenere la realizzazione del Piano di sviluppo e può finanziare spese funzionali agli interventi previsti dal Piano sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.<br>Le spese e i fabbisogni finanziari devono essere coerenti con le finalità dello strumento e con le aree strategiche di intervento individuate nel Piano, risultare direttamente funzionali alla sua realizzazione ed essere adeguate e proporzionate rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi. |

[1] *La D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 prevede che in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali è possibile concedere un finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se il Finanziamento è ≤ 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.*

| | |
|---|---|
| | L'agevolazione può essere destinata alla copertura delle seguenti tipologie di spesa coerenti con il Piano di sviluppo presentato:<br><br>**A. beni materiali e immateriali**<br>Acquisizione di beni materiali e immateriali necessari all'innovazione, allo sviluppo, al consolidamento o all'espansione delle attività e dei servizi dell'impresa sociale quali:<br>- acquisto di software, applicativi, licenze, piattaforme e soluzioni digitali per la gestione dei processi, dei dati, dei servizi e dell'utenza, i costi per servizi software di tipo cloud e saas sono ammissibili per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio;<br>- acquisto di strumenti e soluzioni digitali funzionali allo sviluppo di nuovi servizi, canali di erogazione o modalità di relazione con utenti e clienti;<br>- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e hardware;<br>L'acquisto dei beni materiali e immateriali deve essere necessario per il conseguimento degli obiettivi del Piano di sviluppo.<br><br>**B.1. servizi per lo sviluppo organizzativo, manageriale, commerciale**<br>Acquisizione di servizi di consulenza specialistici direttamente funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo quali:<br>- consulenza organizzativa, gestionale e manageriale;<br>- progettazione e innovazione dei processi e dei modelli di servizio;<br>- digitalizzazione e introduzione di nuovi modelli organizzativi;<br>- sistemi di pianificazione, controllo di gestione e monitoraggio delle performance;<br>- sistemi e metodologie di monitoraggio e valutazione dei risultati e dell'impatto sociale;<br>- analisi e sviluppo di nuovi mercati, servizi e segmenti di utenza o clientela;<br>- definizione di strategie di sviluppo commerciale, posizionamento, marketing strategico e rebranding funzionali agli obiettivi del Piano. |

| | |
|---|---|
| | **B.2. servizi per lo sviluppo delle competenze e del capitale umano**<br>Spese funzionali all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze necessarie alla realizzazione del Piano:<br>- sevizi di formazione connessi al rafforzamento delle competenze manageriali, organizzative e gestionali;<br>- sevizi di formazione connessi allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e specialistiche;<br>- servizi di formazione connessi all'introduzione di nuovi servizi, processi, tecnologie o modelli organizzativi.<br><br>**C. nuova occupazione connessa al Piano di sviluppo**<br>Spese per il personale relative a nuove assunzioni direttamente riconducibili alla realizzazione del Piano di sviluppo e funzionali, in particolare:<br>- all'avvio o al potenziamento di servizi;<br>- all'espansione o diversificazione delle attività;<br>- all'introduzione di nuove funzioni organizzative;<br>- allo sviluppo di nuovi mercati o segmenti di utenza;<br>- all'acquisizione di nuove professionalità tecniche, specialistiche o manageriali;<br>- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, vulnerabili o a rischio di esclusione sociale.<br>Le modalità, la durata e gli eventuali limiti di finanziabilità dei costi relativi alle nuove assunzioni sono definiti dall'Avviso attuativo.<br><br>**D. Spese inerenti al capitale circolante funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo**<br>L'agevolazione può essere destinata alla copertura delle spese di capitale circolante direttamente correlate al Piano di sviluppo, anche attraverso l'applicazione, ove applicabili, delle opzioni di costo semplificate di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. artt. 54 e 55.<br>Possono rientrare in tale ambito:<br>- acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e costituzione delle scorte necessarie all'avvio o all'incremento delle attività;<br>- canoni di locazione degli immobili utilizzati per le attività oggetto del Piano per un massimo di 15 mesi;<br>- spese per utenze e altri costi operativi direttamente connessi all'avvio o all'espansione delle attività; |

| | |
|---|---|
| | - canoni di leasing e noleggio relativi a impianti, macchinari, attrezzature e altre dotazioni funzionali alla realizzazione del Piano.<br>Il fabbisogno di capitale circolante finanziato deve risultare coerente e proporzionato rispetto alle dimensioni del Piano e alle esigenze generate dalla sua attuazione e non può essere finalizzato alla mera copertura di squilibri finanziari, perdite o passività pregresse non riconducibili al programma di sviluppo.<br><br>**E. Spese per commissioni per il rilascio di garanzie, nel limite massimo del 2% delle spese ammissibili, strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del Piano di sviluppo**<br><br>Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00. Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili, delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'Avviso attuativo. |
| **TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA** | Le domande di partecipazione all'avviso attuativo sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 13 comma 2 lett. A) del Codice degli Incentivi, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle stesse sulla piattaforma Bandi e Servizi.<br>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria sarà possibile la presentazione di ulteriori domande in lista di attesa sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa del Fondo gestito dal Soggetto Gestore, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.<br>Le domande in lista di attesa potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi. |
| **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE** | Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi nei tempi e secondo le modalità indicate nell'avviso attuativo.<br>Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande.<br>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate prevede una istruttoria formale e una di merito a cura del Soggetto Gestore |

| | |
|---|---|
| | La valutazione di merito è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti):<br>• qualità del soggetto proponente – punti 20;<br>• coerenza esterna, qualità e sostenibilità del Piano di sviluppo – punti 70;<br>• promozione dei principi orizzontali – punti 5;<br>• criteri premiali – punti 5.<br>I punteggi di premialità saranno attribuiti ai progetti che prevedono l'attivazione di opportunità di inserimento lavorativo rivolte a persone che partecipano o hanno partecipato a interventi di inclusione attiva finanziati nell'ambito del PR FSE+ Lombardia, favorendo la continuità tra i percorsi di accompagnamento e inclusione e l'accesso al mercato del lavoro.<br>Sono ammessi i progetti con un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 60 punti al netto delle premialità.<br><br>Nella fase di istruttoria di merito, il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit Scoring per startup) di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 e determina il quadro cauzionale per ciascuna impresa, ove applicabile; non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 11 a 12 (o 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN).<br><br>Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, i progetti presentati dovranno raggiungere un punteggio minimo pari a 60 punti/100 punti. I criteri premiali non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima prescritta per l'eleggibilità all'agevolazione.<br><br>Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento per la fase di concessione procede all'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione o di rigetto della domanda di partecipazione. |
| **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE** | Il contributo a fondo perduto è erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili, ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione da parte del competente Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, fermo |

| | |
|---|---|
| | restando che le spese validate devono essere almeno pari al 60% di quelle ammesse.<br><br>Il finanziamento a tasso agevolato è erogato dal Soggetto Gestore in anticipazione fino ad un massimo del 60% a seguito della sottoscrizione del contratto di agevolazione e presentazione, ove applicabile, delle garanzie richieste; il saldo viene erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione da parte del competente Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, fermo restando che le spese validate devono essere almeno pari al 60% di quelle ammesse. |
| **TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI** | I Piani di sviluppo devono essere realizzati e conclusi entro un termine massimo di 15 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata della durata massima di 3 mesi su richiesta. |
| **POSSIBILI IMPATTI** | Sviluppo sostenibile: impatti positivi<br>Pari opportunità: positivo in quanto il piano di sviluppo è volto ad accrescere le opportunità di occupazione rivolte alle persone a rischio di discriminazione ed esclusione dal mercato del lavoro<br>Parità di genere: positivo in quanto il piano di sviluppo è volto ad accrescere le opportunità di occupazione femminile |
| **INDICATORI DI REALIZZAZIONE** | Indicatore di output:<br>Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute |

**Aggiornamento Prospetto di raccordo attività 2026 - 2028**

| | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | | | | | | 2029 | | | 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nuova attività** | **Codice PPA** | ***costo complessivo (con IVA)*** | ***costi esterni (con IVA)*** | ***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)** | **costo complessivo (con IVA)** | ***costi esterni (con IVA)*** | ***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)** | **costo complessivo (con IVA)** | ***costi esterni (con IVA)*** | ***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)** | **Capitolo** | **Corrente/Capitale** | **Missioni** | **Programmi** | **DIREZIONE COMPETENTE** | **costo complessivo (con IVA)** | ***costi esterni (con IVA)*** | ***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)** | **costo complessivo (con IVA)** | ***costi esterni (con IVA)*** | ***costi interni imputabili alle commesse* (con IVA)** |
| Fondo per lo Sviluppo delle Imprese Sociali FSE+ | na | 2.160,00 | - | 2.160,00 | 32.400,00 | 394,21 | 32.005,79 | 43.200,00 | 1.071,91 | 42.128,09 | 17955 | corrente | 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità | 30.240,00 | 121,78 | 30.118,22 | - | - | - |
| | | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 72.000,00 | 876,03 | 71.123,97 | 96.000,00 | 2.382,03 | 93.617,97 | 17946 | corrente | 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità | 67.200,00 | 270,63 | 66.929,37 | - | - | - |
| | | 5.040,00 | - | 5.040,00 | 75.600,00 | 919,83 | 74.680,17 | 100.800,00 | 2.501,13 | 98.298,87 | 17948 | corrente | 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità | 70.560,00 | 284,16 | 70.275,84 | - | - | - |
| IVA Compensi gestione Fondo per lo Sviluppo delle Imprese Sociali FSE+ | na | 2.640,00 | - | 2.640,00 | 39.600,00 | 481,81 | 39.118,19 | 52.800,00 | 1.310,12 | 51.489,88 | 10995 | corrente | 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | DG D1 Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità | 36.960,00 | 148,85 | 36.811,15 | - | - | - |